



M. 40 n.

ROMA, Li _____

PRESCRIZIONI TECNICHE

Si ordina _____ al MACCHINISTA ED AL CAPO TRENO _____

Si dà avviso

1) "Nel caso in cui il vostro mezzo di trazione non sia dotato di staffe, in deroga a quanto previsto al comma 6 art 74 della PGOS in vigore dal 1° dicembre 2008, dovrà essere rispettato quanto previsto in precedenza alla data del 1° dicembre 2008 dallo stesso comma, 6 dell'art. 74 PGOS¹."

Resta inteso che qualora la frenatura ottenibile con i freni di stazionamento disponibili nella parte rimorchiata risulti inferiore a quella minima ammessa dalla Tabella 36 riferita al grado di frenatura principale e sussidiario del tratto di linea interessato, si dovrà provvedere a calzare le ruote usando al caso anche il pietrisco della massicciata (art. 78/7 PGOS).

¹ Art. 74/6 PGOS ante 1° dicembre 2008 - Nei treni serviti da freno continuo deve sussistere la seguente proporzione fra il numero dei veicoli con freno a vite efficiente (manovrabile da bordo o da terra) e quello degli assi:

- un veicolo ogni 20 assi sui tratti di linea aventi grado di frenatura principale VII, VIII, IX o con indice 7, 8 o 9;
- un veicolo ogni 30 assi sui tratti di linea aventi grado di frenatura principale V o VI o con indice 5 o 6;
- un veicolo ogni 50 assi in tutti gli altri casi.

Quando la condotta si estende su tutto il treno non è necessario che il veicolo di coda sia munito di freno a vite; si dovrà però avere cura di ubicare un veicolo con freno a vite efficiente il più vicino possibile a quello di coda.

Nei treni merci serviti da freno continuo quando la condotta si estende su tutto il treno è eccezionalmente ammesso che tutti i veicoli in composizione siano sprovvisti di freno a mano nei seguenti casi:

- a) per composizione fino a 30 assi sui tratti di linea con grado di frenatura principale non superiore a II o con indice non superiore a 2;
- b) per composizione fino a 20 assi sui tratti di linea con grado di frenatura principale III o con indice 3;
- c) qualora il mezzo di trazione in servizio al treno sia dotato di appositi dispositivi per l'immobilizzazione di cui all'allegato VII, il treno sia composto da almeno il 50% di carri carichi e la sua massa non superi quella prevista dall'Art. 73.

Inoltre quando la condotta si estende su tutto il treno, non è necessario che in composizione al treno esistano veicoli forniti di garetta coperta con freno a mano.*

IL FORMATORE